

CASSAZIONE

SEZ. I PENALE

31 MAGGIO 2007 N. 40380

PRESIDENTE: DE ROBERTO

RELATORE: MILO

P.M. IACOVIELLO

PARTI: SARZANINI

**Informazione • Misure
Cautelari reali • Segreto
Professionale • Sequestro di
computer al giornalista
• Condizioni**

Le norme di cui agli art. 200 e 256 c.p.p. tutelano il segreto giornalistico e impongono la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe no-

tizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all'art. 200/3° c.p.p. e della disciplina di cui al successivo art. 256 s.c.(...) In conclusione, con riferimento alla posizione del giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale presidio alla libera ed incondizionata informazione, il criterio di proporzionalità tra il contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti deve essere rispettato con particolare rigore, evitando quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi intrusivi.

FATTO E DIRITTO. — 1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza 14 luglio 2006, decidendo *ex art.* 324 c.p.p., dichiarava inammissibile la richiesta di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso, il precedente 14 giugno, dalla Procura della Repubblica presso lo stesso Tribunale nei confronti di Fiorenza Sarzanini, giornalista della redazione romana del « Corriere della Sera ».

Il mezzo di ricerca della prova, adottato nell'ambito di un procedimento penale per rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.) relativi all'indagine denominata « OFF SIDE », aveva avuto ad oggetto il « computer in uso » alla giornalista ovvero « l'area del server presente nella redazione romana del Corriere della Sera gestita dalla predetta giornalista ». Il sequestro era stato eseguito il 19 giugno 2006 e la polizia giudiziaria, dopo avere proceduto alla duplicazione e all'acquisizione dell'intero contenuto dell'hard disk del computer e della cartella « F. Sarzanini » presente nell'area del sistema operativo del quotidiano, aveva restituito alla interessata gli « originali ».

Il Giudice del riesame riteneva che, essendo — di fatto — mancato l'effetto ablativo proprio del sequestro, qualunque questione sulla legittimità dell'acquisizione delle copie andava fatta valere nel processo principale, con la conseguenza che la richiesta di riesame, normalmente finalizzata alla restituzione delle cose sequestrate, non era ammissibile.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, la S., lamentando che il giudice *a quo* avrebbe dovuto ritenere ammissibile l'impugnazione e annullare il provvedimento di sequestro per violazione degli artt. 253, 370, 256 e 200 c.p.p..

3. Il ricorso è fondato.

3a. Devesi, innanzi tutto, rilevare che era ammissibile l'istanza di riesame del provvedimento di sequestro probatorio disposto dal P.M. di Roma.

Ed invero, anche se le cose oggetto di sequestro (computer ed area server) erano state, prima ancora della richiesta di riesame, restituite, previa estrazione però — di copia dei relativi supporti informatici, v'era comunque l'interesse della richiedente a fare verificare che l'uso del mezzo tendente all'acquisizione della prova fosse avvenuto nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge. Ciò è tanto più vero nel caso di specie, ove si consideri che la richiedente, non indagata nel presente procedimento, non ha neppure la possibilità, in quanto terza, di fare valutare l'eventuale illegittimità dell'acquisizione della copia della documentazione informatica e la conseguente inutilizzabilità dal giudice del processo, come invece è consentito all'indagato. L'organo individuato per effettuare il cd. controllo della « cautela reale o probatoria » ha pure il compito di consentire al soggetto interessato, che non sempre è l'indagato (art. 257 c.p.p.), una pronta tutela contro atti processuali invasivi di rilevanti posizioni presidiate costituzionalmente, quali il diritto di proprietà e, per una giornalista, anche la libertà d'informazione (art. 21 della Costituzione), alla quale sono connesse la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione.

3b. Ciò posto, questa Suprema Corte non può non prendere in considerazione le questioni, già sollevate in sede di riesame, circa la legittimità del provvedimento di sequestro e degli effetti che allo stesso sono conseguiti (duplicazione e acquisizione della memoria del computer e di un'intera cartella presente nell'area del sistema operativo).

Il sequestro di cui si discute, giustificato — in premessa — dalla esigenza di ricercare presso la Sarzanini il testo di un verbale assunto, nell'ambito della cd. indagine « OFF SIDE », dalla polizia giudiziaria e coperto da segreto istruttorio, è stato in realtà orientato ad imporre il vincolo d'indisponibilità sul computer in uso alla giornalista e sull'area del server da lei gestita, con conseguente acquisizione, mediante duplicazione, dell'hard disk e dell'intera cartella personale coincidente con la detta area, operazione quest'ultima che trova il suo titolo sempre nel provvedimento di sequestro, la cui legittimità ben può, quindi, essere contestata e sottoposta a verifica.

L'ampliamento indiscriminato del mezzo di ricerca della prova ne ha snaturato la finalità, nel senso che si è marginalizzata la preventiva individuazione della cosa da acquisire a scopo probatorio (si ignora — per altro — se il citato atto coperto da segreto sia stato effettivamente recuperato) e soprattutto si è trascurato di evidenziare e valorizzare lo stretto collegamento tra le res da apprendere e il reato oggetto di indagini.

Il decreto di sequestro, pur facendo riferimento al *fumus commissi delicti*, non indica neppure sommariamente e non fa comprendere sul piano razionale il rapporto intercorrente tra le cose sottratte alla disponibilità della ricorrente e il reato per cui si procede, aspetto questo che, nello specifico, doveva essere posto in particolare rilievo, considerata la posizione della destinataria del provvedimento, la quale, in quanto persona non indagata, non poteva subire, a soli fini esplorativi, indiscriminate e pesanti intrusioni nella sfera personale di giornalista, attraverso l'acquisizione di

tutto il materiale informatico posseduto ed attinente alla sua professione, ma doveva essere destinataria di un provvedimento, per così dire, « mirato », diretto cioè a soddisfare una effettiva necessità probatoria, vale a dire uno stringente collegamento tra la res e il reato.

3c. Manca, inoltre, nel provvedimento di cui si discute qualsiasi cenno al tema del segreto professionale e delle altre garanzie che devono essere assicurate al giornalista professionista.

Le norme di cui agli art. 200 e 256 c.p.p. tutelano il segreto giornalistico e impongono la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all'art. 200/3° c.p.p. e della disciplina di cui al successivo art. 256 c.p.p.

Il provvedimento ablativo disposto dal P.M. e l'attività esecutiva che ne è seguita hanno sostanzialmente vanificato l'esercizio della facoltà, riconosciuta alla giornalista Sarzanini, di consegnare il documento ricercato o di opporre il segreto.

L'art. 256 c.p.p., in simmetria con quanto previsto dall'art. 200 c.p.p., prevede che, in caso di opposizione del segreto, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di quanto allegato, provvede agli accertamenti necessari e, se questi danno esito negativo, dispone il sequestro.

Conclusivamente, con riferimento alla posizione del giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale presidio alla libera ed incondizionata informazione, il criterio di proporzionalità tra il contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti deve essere rispettato con particolare rigore, evitando quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi intrusivi.

4. L'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro 14 giugno 2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma devono, pertanto, essere annullati senza rinvio e, conseguentemente, devono essere restituite all'avente diritto tutte le copie informatiche estratte in sede di esecuzione del citato decreto.

P.Q.M. — Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto 14 giugno 2006 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dispone la restituzione all'avente diritto di tutte le cose le copie estratte in sede di esecuzione del detto decreto.

**IL SEQUESTRO
PROBATORIO NEI
CONFRONTI DEL
GIORNALISTA NON
INDAGATO: IL PROBLEMA
DEL BILANCIAMENTO DI
INTERESSI
COSTITUZIONALMENTE
GARANTITI ED IL RISCHIO DI
ELUSIONE DELLE TUTELE**

1. INTRODUZIONE.

A distanza di pochi mesi l'una dall'altra, due sentenze della prima Sezione della Corte di Cassazione, pur nelle differenze proprie discendenti dalle specificità dei casi concreti, hanno rilevato interessanti spunti critici sulla discussa legittimità di sequestri probatori a carico di giornalisti non indagati. Viene sollevata, ancora una volta, la questione, assai dibattuta, relativa al bilanciamento tra beni tutelati da diverse norme processuali, afferenti da una parte alle esigenze di giustizia, e dall'altra, alla tutela della libertà di informazione. Tale bi-

lanciamento, nei casi di specie, risulta particolarmente complesso, dovendosi ricercare l'equilibrio tra l'interesse alla ricerca della prova ed il segreto professionale, entrambi legati a posizioni costituzionalmente tutelate¹.

In particolare, in entrambi i casi il provvedimento istruttorio aveva avuto ad oggetto l'intero *personal computer* in uso ai giornalisti, e la polizia giudiziaria precedente aveva provveduto alla duplicazione ed alla conseguente acquisizione dell'intero *hard disk*, con successiva restituzione ai proprietari degli « originali ». Si è posta così la questione della legittimità di un sequestro di tale ampiezza nei confronti di un terzo non indagato e dell'aggiramento delle norme poste a tutela del segreto giornalistico in ordine alla fonte delle notizie.

La questione, diversamente risolta dai due Tribunali in sede di riesame, ha condotto la Corte di Cassazione, come verrà illustrato nel dettaglio tra breve, a concludere per l'illegittimità del sequestro, in ragione dell'insussistenza delle condizioni necessarie per la prevalenza dell'interesse pubblico ad una ricerca della prova estremamente penetrante ed invasiva² della sfera professionale del terzo.

2. I « CASI » PORTATI ALL'ATTENZIONE DELLA CASSAZIONE.

Il primo caso sottoposto alla Corte riguardava la pubblicazione, su diversi quotidiani, del contenuto di un interrogatorio reso da un indagato,

¹ Quanto al primo, per l'individuazione del suo rilievo costituzionale, si veda, tra tutte, Corte Cost., 31 gennaio 1992, n. 24. In relazione alla tutela del segreto professionale a livello costituzionale, basti, invece, il riferimento all'art. 21 della Cost..

² Il sequestro della memoria di un elab-

boratore risulta particolarmente afflittivo, in quanto comporta l'acquisizione di una molteplicità di dati che esulano dalla fattispecie di reato, con la conseguente compromissione della sfera di riservatezza di tutti i soggetti coinvolti. In tal senso, Tribunale di Torino, Sezione per il Riesame, 7 febbraio 2000.

nell'ambito del noto processo Abu Omar. La polizia giudiziaria era risalita ad un giornalista presso il quale era stata rinvenuta copia del verbale e poi, a ritroso, ad altri giornalisti, senza però rinvenire la fonte primaria della violazione. Ebbene, in tale percorso *au rebours*, presso una giornalista (indagata dalla Procura di Brescia) era stato trovato un *file* spedito da altro giornalista della redazione romana di un quotidiano. A questi, non indagato e per di più assente, era stato sequestrato il *computer* ed altri supporti magnetici al fine di ricercare la fonte che aveva trasmesso uno degli atti attinenti al procedimento penale oggetto delle indagini. Accertata la fonte del documento nel giornalista di un altro quotidiano, pur venendo a conoscenza del fatto che il *file* era stato trasmesso in una data successiva alla pubblicazione sui quotidiani della notizia, l'Autorità precedente aveva provveduto « alla clonazione » della memoria del *personal computer* del giornalista ed al contestuale dissequestro del *p.c.* nonché alla *bitstream image*³, ovvero alla copiatura integrale dell'*hard disk*, del *computer* del giornalista che aveva inoltrato il *file*.

In tal caso, il gravame, proposto dal giornalista, aveva avuto esito positivo per quest'ultimo e l'ordinanza era stata portata al vaglio del Giudice di legittimità dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, che aveva appunto disposto l'annullamento dei decreti di sequestro probatorio e l'immediata restituzione delle copie della memoria del *personal computer* e dell'altro materiale informatico. La Corte si è pronunciata in modo favorevole al giornalista, disponendo il rigetto del ricorso.

Nel secondo caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il sequestro era stato disposto per l'esigenza di ricercare, presso una giornalista del Corriere della Sera, il testo di un verbale secretato, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio. Era stata la giornalista, nel caso di specie, ad aver adito la Suprema Corte, a fronte di un'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di cui all'art. 257 c.p.p., sulla base della mancanza di un qualsiasi effetto ablativo del sequestro. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza ed il decreto, e disposto la restituzione alla giornalista di tutte le copie estratte in sede di esecuzione del provvedimento, in quanto dichiarato illegittimo.

3. IL SEQUESTRO PROBATORIO ED IL TERZO NON INDAGATO.

Uno dei temi di rilievo emerso dalle due sentenze in commento è l'esame dei confini entro i quali il sequestro probatorio nei confronti del terzo non indagato (e per di più qualificato, trattandosi di giornalista) possa essere ritenuto legittimo.

Preliminarmente, è possibile porre in luce come, nel corso del tempo, la tutela dei diritti del soggetto destinatario del provvedimento di sequestro

³ G. COSTABILE, *Scena criminis, documento informatico e formazione della prova penale*, in questa *Rivista* 2005, III, 531 e ss., pone in luce come, a differenza della mera copia, tale procedimento consenta di operare su *hard disk* identici all'originale,

« sia in maniera logica che fisica », preservando anche l'allocazione dei singoli *file*. Infatti, con la semplice « copia » dei dati di un *hard disk*, sebbene i dati presenti in entrambi i dischi siano uguali, non può trascinarsi come diversa sia la loro distribuzione.

si è manifestata come esigenza progressivamente sempre più avvertita. Infatti, oggi ci si trova a discutere della legittimità di un sequestro con conseguente clonazione della memoria dell'*hard disk*, mentre in passato numerosissimi erano stati i casi di sequestro dell'intero *computer*, compresi, a volte, *monitor*, *mouse* ed altre periferiche, con notevole danno economico per il soggetto interessato, cui veniva anche preclusa la possibilità di esercitare la propria attività lavorativa. L'intervento attraverso la *bit-stream image* era stato, in passato, auspicato proprio dalla dottrina⁴, poiché foriero di minori disagi, quanto meno a livello pratico, e comunque con assoluta garanzia di conformità all'originale.

Quanto alla questione della legittimità del sequestro probatorio, si pone il problema di vagliarne presupposti e limiti. All'uopo non può prescindersi da un sintetico esame del disposto letterale dell'art. 253 c.p.p., in cui si prevede che l'autorità giudiziaria dispone, con decreto motivato, il sequestro del corpo del reato e delle cose ad esso pertinenti, necessarie per l'accertamento dei fatti. Il secondo comma poi definisce « corpo del reato » le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso, nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

L'esame della legittimità del provvedimento sembrerebbe vertere su due profili:

a) quello della stretta *pertinenzialità* tra la *res* oggetto di sequestro ed il reato oggetto di indagini;

b) quello della *necessità istruttoria*, trattandosi nei casi di specie di cose pertinenti al reato.

Proprio in ordine a quest'ultimo punto, vi è chi ha sottolineato come la scelta compiuta dal Tribunale di Brescia (di concentrarsi sul problema della necessità probatoria più che sull'aspetto della pertinenzialità) sia frutto di una cauta ed oculata valutazione dell'Autorità giudicante, volta ad evitare di prendere posizione sulla possibilità di ricondurre l'*hard disk* (dal quale erano stati inviati i *file*) alla categoria delle cose pertinenti al reato⁵, proprio per le difficoltà insite nella natura immateriale dei contenuti⁶. Tale orientamento sembra corroborato dal contenuto della sentenza n. 229 del 1998 della Corte Costituzionale, in cui appare negata la possibilità di procedere a sequestro di beni che appartengono a categorie non considerate dal legislatore nell'art. 253 c.p.p.. *Per incidens*, va rilevato che la lacuna legislativa posta in luce nella precedente osservazione deve essere rivalutata sulla base dell'indicazione, da parte della legge 18 marzo 2008, n. 48, tra le cose che devono essere oggetto di esibizione ai sensi dell'art. 256 c.p.p., *di dati, informazioni e programmi informatici*.

In ogni modo, quanto al presupposto della pertinenzialità, esso non può essere soddisfatto da una motivazione meramente apparente o irragionevole. Tale è stata definita quella apposta dal P.M. nel secondo caso esami-

⁴ A. CHELO MANCHIA, *Segreto giornalistico: un segreto tutelato davvero?*, in *Cassazione penale*, 2005, 1543 e ss..

⁵ C. GABRIELLI, *Il sequestro probatorio non supera il riesame: la copia dell'hard disk ritorna al giornalista, sia pure con qualche « scorciatoia argomentativa »*, in *Giurisprudenza di merito*, 2007, n. IV, 1110 e ss.

⁶ P. TONINI, *La prova penale*, Verona, 2000, 252, indica quale requisito « naturalistico » del sequestro probatorio la presenza di un bene materiale. Sul concetto di immaterialità dei dati informatici, A. CHELO MANCHIA, *Segreto giornalistico*, op. cit., 1635.

nato, laddove aveva ritenuto che il rinvenimento del verbale secretato presso la giornalista indagata potesse consentire la formulazione di una « ragionevole ipotesi investigativa », secondo cui il canale di divulgazione degli atti non sottoposti a segreto avrebbe potuto coincidere con quello di divulgazione del verbale secretato. Il confine tra provvedimento legittimo e illegittimo appare, dunque, alquanto labile. Il caso delineato nella ordinanza del Tribunale di Brescia appare emblematico di tale problematica: la Polizia giudiziaria aveva disposto il sequestro dell'intero *hard disk* di un giornalista non indagato sostenendo la sussistenza del nesso pertinenziale che lo collegava alle indagini concernenti la rivelazione di un segreto giudiziario, sulla base del fatto che da questo era stato trasmesso un documento (tra l'altro, non più coperto da segreto). Il tutto a fronte di un decreto del Pubblico Ministero contenente un mero ordine di perquisizione volto ad accertare la provenienza di una *e-mail* trovata ad uno dei giornalisti, senza comunque alcuna delega all'apprensione dei beni.

Già in passato, atteggiamenti di questo tipo erano stati aspramente criticati dalla dottrina, in quanto ritenuti inaccettabili, a fronte della considerazione che finivano con demandare « a un organo meramente esecutivo il potere e l'autorità di decidere ciò che è rilevante ai fini dell'indagine⁷ ».

Tornando alla questione attinente al sequestro ed alle cautele ad esso connesse, deve sottolinearsi come parte della giurisprudenza abbia per lungo tempo legittimato la prassi di provvedere a sequestri dei *personal computer* in uso a terzi, senza riscontrare l'effettiva sussistenza degli elementi richiesti a livello legislativo⁸, sulla base di vincoli pertinentiali non meglio definiti⁹ o di supposte esigenze probatorie non altrimenti tutelabili¹⁰ o ancora per « facilitare » le operazioni poste in essere dalla polizia giudiziaria¹¹.

La Suprema Corte, nelle due sentenze in commento, ha invece individuato un obbligo in capo al P.M. di « preventiva individuazione della cosa da acquisire e di motivare adeguatamente in merito allo stretto collegamento esistente tra *res* da apprendere ed il reato¹² » e ciò in quanto i mezzi di ricerca della prova, siano essi qualificabili come perquisizione o sequestro, non possono trasformarsi in strumenti di ricerca della notizia di reato (tanto più laddove si tratti di un terzo estraneo al procedimento penale).

Ebbene, nella prima delle due sentenze, la Corte ha denunciato proprio lo snaturamento delle finalità del sequestro a fronte della marginalizzazione della preventiva individuazione della cosa da acquisire a scopo probatorio, nonché la mancata indicazione, nel decreto di sequestro, di elementi volti a comprendere il collegamento tra le cose sottratte ed il reato oggetto di indagini, componenti che rendono il sequestro nei confronti del terzo non indagato palesemente illegittimo. Tali condizioni, come sottoli-

⁷ A. MONTI, *No ai sequestri indiscriminati di computer*, in *Diritto dell'Internet*, III, 2007, 585 e ss.

⁸ Tale aspetto è approfondito da A. MONTI, *Id.*, *op. cit.*, 589.

⁹ *Ex pluribus*, Trib. Potenza, Sezione per il Riesame, 2 maggio 2002.

¹⁰ Trib. Salerno, Sezione per il Riesame, 5 ottobre 2002.

¹¹ Trib. Venezia, Sezione per il Riesame, 31 marzo 2005.

¹² Cass., 16 febbraio 2007, n. 25755.

neato dalla Corte, devono assumere un valore pregnante, laddove si tratti di persona non indagata, non potendosi considerare legittimo, nei confronti di tale figura, un generico provvedimento a fini esplorativi ovvero di ricerca di notizie di reato¹³. Legittimo sarebbe stato un sequestro « mirato », caratterizzato da uno stringente collegamento tra la cosa ed il reato oggetto di indagini, che desse conto della effettiva necessità probatoria ad esso sottesa e non un'*inquisitio generalis*.

L'assenza dei suddetti requisiti è stata affermata anche nella seconda sentenza, in cui si dà atto di come il controllo relativo all'evidenza dei presupposti richiesti (preventiva individuazione della cosa e pertinenzialità) debba essere connotato da un particolare rigore quando abbia ad oggetto il segreto in materia giornalistica; la compressione della libertà di informazione deve ritenersi legittima, secondo la Corte, soltanto nel caso in cui il sequestro risulti *necessario* ai fini delle indagini.

La legittimità del sequestro, in tali casi, può dunque riconoscersi soltanto per i decreti autorizzativi, emessi dal P.M., che indichino non soltanto le singole fattispecie di reato contestate, ma anche gli specifici elementi che rendono manifesta la pertinenzialità della cosa al fatto-reato e la necessità della sua apprensione ai fini delle indagini.

4. IL RIESAME COME STRUMENTO DI TUTELA CONTRO PROVVEDIMENTI INVASIVI DI POSIZIONI PRESIDATE COSTITUZIONALMENTE.

In ordine al rilievo addotto dal Tribunale del Riesame di Roma, secondo cui, in mancanza di un provvedimento effettivamente ablativo l'Autorità competente a decidere sulla eventuale inutilizzabilità o nullità dell'acquisizione sia quella del procedimento principale e non il Giudice del Riesame, la Cassazione, con la sentenza n. 40380, sembrerebbe aver fugato ogni eventuale dubbio.

Non sono mancate, in passato, sentenze di segno totalmente opposto¹⁴. La Corte, infatti, aveva sostenuto l'inammissibilità di una istanza di riesame in tutti quei casi in cui la restituzione, considerata come risultato tipico della impugnazione, fosse stata già raggiunta. La giurisprudenza di legittimità si era anche spinta oltre, affermando, comunque, l'impossibilità di configurare un interesse dell'indagato all'accertamento della legittimità della eventuale acquisizione di copie, in quanto la loro inutilizzabilità o nullità doveva, per assunto, essere fatta valere, non in sede incidentale, ma nel processo principale¹⁵.

¹³ M. GARAVELLI, *Il sequestro nel processo penale*, Torino, 2002, 14, prende in esame la figura del sequestro utilizzato come metodo di esplorazione, ponendo in luce come la giurisprudenza di legittimità sia generalmente contraria a tale tipo di utilizzazione, in quanto operazioni così compiute eliminano arbitrariamente la distinzione tra attività di prevenzione degli illeciti e attività di repressione, spettanti, rispettivamente, alla Polizia di sicurezza e alla Autorità Giudiziaria. Proprio per evitare tale risultato, l'Autore, richiaman-

do il contenuto della sentenza della Cassazione del 6 ottobre 1998, sottolinea la necessità della individuazione *ex ante* degli oggetti da sottoporre a sequestro, che deve trovare la propria giustificazione in concrete ipotesi di reato e permettere la verifica, in caso di cose pertinenti al reato, della sussistenza delle esigenze probatorie.

¹⁴ Cass., 30 aprile 1999, n. 1480.

¹⁵ Si sottolinea come in un caso quasi analogo al presente, la Corte abbia qualificato l'estrazione di copia di dati conte-

Con le sentenze in commento, la Corte ha invece sostenuto che il grave deve in tali casi ritenersi ammissibile, poiché sorretto non tanto dalla richiesta di restituzione del materiale sequestrato, quanto dalla richiesta di verifica del corretto utilizzo del mezzo di ricerca della prova « nei casi ed entro i limiti » che il legislatore ha stabilito, a nulla rilevando che il materiale « originale » fosse stato prontamente restituito, mentre erano state trattenute le sole copie. In tale contesto, il Tribunale del Riesame « ha il compito di consentire al soggetto interessato, che non è sempre l'indagato, una pronta tutela contro atti processuali invasivi di rilevanti posizioni presidiate costituzionalmente, quali il diritto di proprietà e, per una giornalista, anche la libertà di informazione (art. 21 Cost.) alla quale sono connesse la garanzia del segreto professionale e la riservatezza delle fonti di informazione ». L'esigenza di non lasciare il terzo non indagato privo della tutela agevolata dai tempi brevi del giudizio di riesame è ancor più sentita in casi come quelli analizzati da entrambe le pronunce, che appaiono illegittimi *ictu oculi*, in quanto, anche senza addentrarsi nell'ulteriore profilo della violazione del segreto giornalistico, travalicano del tutto i confini posti dal legislatore anche solo con riguardo ai presupposti del sequestro probatorio ed al necessario requisito della proporzionalità. Infatti, i provvedimenti non afferivano a specifici elementi, direttamente inerenti al delitto perseguito dalla Autorità giudiziaria, o che comunque potessero apparire idonei ad offrire circostanze utili alle indagini, bensì l'oggetto del sequestro era esteso all'intera memoria del *personal computer*, a fini evidentemente esplorativi, con l'ulteriore conseguenza del mancato rispetto del principio di proporzionalità tra ampiezza del sequestro ed esigenze di accertamento delle indagini¹⁶, a discapito di diritti costituzionalmente tutelati.

5. IL SEGRETO GIORNALISTICO TRA TUTELA CODICISTICA E RISCHIO DI ELUSIONE.

Quello del segreto giornalistico, ed in generale, professionale, è stato sempre tema assai dibattuto in quanto concernente un bilanciamento di interessi, come anticipato nell'introduzione, elastico e facilmente eludibile: nel segreto è dato rilevare « schemi normativi storicamente definiti, principi di politica del diritto, istanze culturali e di costume, tanto da configurare il regime in esame come uno fra i più probanti indici del modello processuale adottato in un ordinamento giuridico »¹⁷. Sembra, perciò, opportuno delineare brevemente il quadro normativo che disciplina il segreto professionale per poi approfondire gli aspetti peculiari che attengono alla figura del giornalista.

nuti in un archivio informatico non come sequestro, ma come attività posta in essere ai sensi dell'art. 244 comma 1 c.p.p. ed abbia espressamente escluso la configurabilità di un problema di restituzione. Cass., 19 giugno 2000, n. 384.

¹⁶ Tale aspetto viene più volte rimarcato da V. RISPOLI, *Sequestro probatorio, segreto giornalistico e rito del riesame,*

tra esigenze processuali e diritti della personalità, in http://www.giuffre.it/servelet/page?_pageid=54&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&p_id_news=18022&NEWS.p_tipo=5&NEWS.plivello=D&p_data=20071117.

¹⁷ In tal senso, A. TOSCHI, *Voce Segreto*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Varese, 1989, 1098.

Il codice di procedura (nel libro terzo relativo alle prove), disciplina la tutela del segreto professionale sotto diverse forme, due delle quali sembrano particolarmente rilevanti nei casi di specie: una prima, attinente al mezzo di prova della testimonianza; una seconda relativa al sequestro.

L'art. 200 c.p.p., relativo alla testimonianza, rende possibile l'opposizione del segreto da parte del giornalista professionista iscritto nell'albo professionale, in ordine a quanto abbia conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, relativamente ai nomi delle persone dalle quali il medesimo abbia avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della sua professione¹⁸. Lo stesso articolo prevede poi che il solo Giudice possa ordinare al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni qualora le notizie risultino indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede¹⁹, e sempre che la loro veridicità possa essere accertata soltanto attraverso l'identificazione della fonte della notizia²⁰. Quando il giornalista può conservare il segreto sulla fonte, la notizia non può essere utilizzata ai sensi dell'art. 195, ultimo comma c.p.p., trattandosi di testimonianza indiretta.

L'art. 256 c.p.p. pone invece un chiaro ordine procedurale, ossia il preventivo dovere di richiedere l'esibizione di atti e documenti, nonché dati, informazioni e programmi informatici. Se, opposto il segreto, l'autorità giudiziaria abbia motivo di dubitare della fondatezza dello stesso e ritenga di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose suindicate, deve provvedere agli accertamenti necessari e, soltanto laddove la dichiarazione risulti infondata, può disporre il sequestro²¹.

Per concludere sul dato normativo, devono, infine, citarsi: l'articolo 2, comma 3, della Legge 3 febbraio 1963, n. 69, che impone ai giornalisti di rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di essa e l'art. 13 comma 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che riconosce la preminenza del segreto giornalistico, limitatamente alle fonti dalle quali questi abbia ricevuto la notizia.

L'attuale quadro normativo appena delineato è in realtà frutto di un lungo percorso evolutivo, sia legislativo che giurisprudenziale, in tema di tutela del segreto giornalistico²². Basti riflettere sull'assenza, nel codice abrogato, di una norma che tutelasse tale segreto, essendo, infatti, il giornalista escluso dalle categorie che potevano opporre il segreto professionale, contemplate dall'art. 351 c.p.p. (vecchio codice). Anche la

¹⁸ P. TONINI, *La prova* cit., 127.

¹⁹ S. MORISCO, *Il segreto professionale del giornalista nel processo penale*, in *Giustizia penale*, 2005, III, 282, rileva che la natura dell'interesse che si contrappone alla opportunità dell'assunzione della prova non lascia spazio a soluzioni di compromesso: infatti, se la notizia che costituisce la prova corrisponde a quella rispetto a cui si oppone il segreto l'alternativa è violare il segreto o rinunciare al sequestro.

²⁰ Deve, inoltre, segnalarsi come l'art. 362 c.p.p. estenda al P.M. la facoltà di impartire al giornalista che opponga il segreto

l'ordine di indicare, alle condizioni previste dall'art. 200 c.p.p., espressamente richiamato, la fonte della notizia. In chiave critica, *Id.*, *op. cit.*, 288.

²¹ S. ROMAJOLI, *La prova nel processo penale*, Padova, 1995, 267 e ss.

²² Il lungo iter che ha portato ad una crescente tutela del segreto giornalistico deve essere considerato alla luce della sempre maggiore centralità del problema dell'informazione. Sul punto, S. SICA e P. STANZIONE, *Informazione, « verità » e tutela della persona*, in *Quaderni del Dipartimento* (diretti da Pasquale Stanzone), Salerno, 55 e ss.

Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità del combinato disposto degli artt. 2 della legge n. 69 del 1963 e 348, secondo comma, e 351 c.p.p., nella parte in cui escludeva il giornalista dall'esenzione di testimoniare, in relazione all'art. 21, primo comma, della Costituzione, con la sentenza del 28 gennaio 1981 n. 1, aveva ribadito la regola della inopponibilità in sede processuale del segreto giornalistico. Quanto stabilito veniva giustificato dall'osservazione che il dovere di testimonianza era posto in funzione dell'interesse generale alla realizzazione della giustizia (Cfr. sentenze n. 18 del 1966; n. 114 del 1968; n. 175 del 1980) e che il diritto all'informazione non poteva collocarsi, come avveniva per gli altri casi²³, ad esempio per il segreto di polizia²⁴, su un piano superiore rispetto all'interesse di giustizia²⁵. Tale pronuncia, pur riconoscendo « l'esistenza di una vera e propria libertà di cronaca dei giornalisti (comprensiva dell'acquisizione delle notizie) e di un comune interesse all'informazione, quale risvolto passivo della libertà di manifestazione del pensiero », ha affermato che l'interesse protetto dall'art. 21 della Costituzione non poteva ritenersi, in astratto, superiore rispetto a quello di giustizia, e che doveva, dunque, essere rimesso esclusivamente al legislatore il problema di comporre un eventuale conflitto tra i due interessi in gioco²⁶.

Né era dato riscontrare una tutela del segreto da parte del Giudice di legittimità²⁷. Basti ricordare il noto caso della scrittrice Oriana Fallaci, in cui la Corte aveva espressamente escluso i giornalisti dal novero di coloro che potevano legittimamente opporre il segreto professionale²⁸.

In tale contesto, mentre il giornalista che avesse rilevato la fonte della notizia in sede processuale, non opponendo il segreto, non sarebbe stato comunque punibile ex art. 622 c.p., incorrendo in una giusta causa di rivelazione del segreto, deve evidenziarsi come vi fosse la totale mancanza di tutela del soggetto che avesse rilevato al giornalista la notizia.

La situazione attuale è senza dubbio mutata per la crescente importanza attribuita al ruolo dell'informazione, sia a fronte del quadro normativo delineato dal legislatore con il nuovo codice, sia per una progressiva estensione, ad opera della giurisprudenza, dei confini di tutela del segreto professionale. A tal proposito, ad esempio, si è assistito all'estensione della tutela anche oltre il confine dei nomi delle persone da cui sia promanata la notizia, fino a ricomprendere tutte le indicazioni che possano comportare l'identificazione dei « confidenti »²⁹. Tuttavia,

²³ Si pensi alla tutela della riservatezza delle fonti confidenziali di cui si avvale la P.G., della quale si riconosceva espressamente l'esigenza costituzionalmente garantita.

²⁴ V. GREVI, *La nuova disciplina delle intercettazioni telefoniche*, Milano, 1982, 85 e ss., critica la propensione del legislatore a tutelare il segreto di polizia anche a discapito di esigenze istruttorie.

²⁵ A. PALUMBO, *Il segreto professionale del giornalista*, III Convegno Nazionale forense, Caserta, dicembre 1981, 5 e ss.

²⁶ Sul punto, A. MASTRONE, *Il segreto*

giornalistico nel processo penale, Chieti, 1982, 14 e ss.

²⁷ Sporadici anche i riconoscimenti del segreto giornalistico da parte della giurisprudenza di merito, tra questi deve essere segnalata la sentenza emessa dal Tribunale per i minorenni di Roma, nel processo per l'omicidio Pasolini, in cui il silenzio del giornalista era stato ritenuto non punibile, a fronte della sussistenza della causa di giustificazione contemplata dall'art. 51 c.p., che troverebbe la sua fonte nel citato art. 2 della legge n. 69 del 1963.

²⁸ Cass., 16 ottobre 1981, Fallaci, in *Cassazione penale*, 1983, 143.

²⁹ Cass., 19 gennaio 2004, n. 21778.

permane il rischio, in casi come quelli giunti al vaglio della Corte con le due sentenze in commento, di violazione delle norme sul segreto professionale.

La questione investe, in particolare, il problema di arginare fenomeni di elusione delle garanzie poste dal legislatore a tutela del segreto professionale attraverso l'art. 256 c.p.p.. Infatti, se il giornalista non è posto nelle condizioni di opporre il segreto, subendo il sequestro ex art. 253 c.p.p. come nei casi di specie, ci si trova innanzi ad una violazione dei presidi a garanzia della libertà di informazione espressamente previsti dal legislatore. La caratteristica della richiesta di esibizione ex art. 256 c.p.p., al contrario dell'istituto generale del sequestro probatorio, è la mancanza del potere autoritativo, tanto che rispetto al decreto di esibizione non è prevista la tutela del riesame, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione³⁰. Quello dell'esibizione del documento deve considerarsi, infatti, un atto volontario del giornalista, che può eventualmente incorrere nelle violazioni disciplinari e addirittura nella violazione di norme penali³¹. Non sono mancati casi di erronea qualificazione del provvedimento da parte della Procura³². Tuttavia, anche nei casi di qualificazione dell'ordine di esibizione come sequestro è stata ritenuta inammissibile l'istanza di riesame. In tal senso, la Cassazione ribadisce che al sequestro ex art. 253 c.p.p. possa procedersi solo ove l'Autorità giudiziaria, oltre a ritenere indispensabile ai fini delle indagini l'acquisizione dei documenti, ritenga altresì priva di fondatezza l'opposizione del segreto da parte del giornalista³³; in caso contrario, deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione istruttoria³⁴.

Quanto, poi, al regime dell'atto eventualmente acquisito in violazione della norma di cui all'art. 256 c.p.p., la risposta più opportuna sembrerebbe quella del regime di inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p.. Nell'ordinanza del Tribunale di Brescia, le cui motivazioni sono condivise dalla Suprema Corte, si richiamano la dottrina e la giurisprudenza favorevoli ad includere nella categoria delle prove sanzionate da inutilizzabilità, ai sensi dell'art. 191 c.p.p., non soltanto quelle oggettivamente vietate, ma anche quelle formate o acquisite in violazione dei diritti soggettivi tutelati in modo specifico dalla Costituzione: per tali casi, i diritti soggettivi sarebbero quelli tutelati dagli artt. 13, 14 e 15 della Carta. In questo ambito « la prescrizione dell'inviolabilità attiene a situazioni fattuali di libertà assoluta, di cui è consentita la limitazione solo nei casi e nei modi previsti dalla legge »³⁵.

Stando alla interpretazione fornita dal Tribunale del Riesame di Brescia, dunque, il sequestro posto in essere dalla polizia giudiziaria in aperta violazione dell'art. 256 c.p.p. comporterebbe la violazione di di-

³⁰ Cass., 29 luglio 1994, n. 2941.

³¹ Sul punto, F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 844.

³² Cass., 11 aprile 2003, n. 17324.

³³ G. CONSO e V. GREVI, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2008, 366, sostengono che, sebbene l'art. 256 nulla dispunga sul tema, nel caso di opposizione di segreto giornalistico, il sequestro possa comunque essere legittimamente disposto,

prescindendo dalla fondatezza dell'opposizione, quando le notizie fornite dalla fonte fiduciaria risultino indispensabili ai fini della prova del reato e la loro veridicità non possa essere accertata se non attraverso l'indicazione della fonte.

³⁴ Cfr. *Codice di procedura penale* (a cura di G. TRANCHINA), I, Milano, 2008, 1915.

³⁵ Trib. Brescia, 4 ottobre 2006.

ritti soggettivi che godono di una copertura costituzionale. Pertanto, come poc' anzi anticipato, i risultati acquisiti attraverso l'atto ablativo dovrebbero considerarsi inutilizzabili³⁶.

6. UN ULTERIORE PRESIDIO DELLA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE: LA CEDU E LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI STRASBURGO.

Le due pronunzie della Suprema Corte si situano in un contesto orientato dalla crescente attenzione verso la libertà di informazione, che coinvolge non solo il legislatore e la giurisprudenza nazionale, ma trova riconoscimento anche in ambito sovranazionale³⁷. Pure in tale sede emerge il dato di una sempre maggiore tutela del giornalista, anche in casi in cui il problema del bilanciamento degli interessi in gioco appare di ardua soluzione³⁸. Innegabile la circostanza che le regole del rispetto del segreto istruttorio, così come quelle attinenti al segreto professionale, siano poste a tutela di posizioni giuridiche particolarmente meritevoli di protezione. In particolare, in riferimento al segreto professionale, a lungo si è discusso se l'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a proposito della libertà d'espressione, ritenuta coincidente con la libertà di opinione e con la libertà di ricevere o di comunicare informazioni, potesse considerarsi una norma di copertura del segreto giornalistico in ordine alla fonte delle notizie pervenute. Anche in tal caso, è stata la giurisprudenza a fugare dubbi sorti, riconoscendo come insita nella libertà di espressione la protezione assoluta delle fonti giornalistiche.

Prima di approfondire quanto statuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sembra opportuno anticipare che il diritto alla segretezza delle fonti è stato, comunque, riconosciuto dalle Istituzioni Comunitarie e dal Consiglio d'Europa³⁹.

Riguardo alla giurisprudenza, due i casi che costituiscono le vere e proprie pietre miliari della tutela del segreto giornalistico da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso *Goodwin c. Regno Unito* ed il caso *Roemen Schmit c. Lussemburgo*.

³⁶ Deve però rilevarsi che, come evidenziato da C. GABRIELLI, *Il sequestro probatorio*, op. cit., 1121 e ss., la tesi delle « prove incostituzionali » non è affatto pacifica.

³⁷ Cfr., F. ABRUZZO, *Segreto professionale e perquisizioni*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=7027>.

³⁸ In tal senso può citarsi la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 giugno 2007, in questa *Rivista* 2007, 741 e ss., in cui si afferma che la condanna per violazione del segreto istruttorio, a seguito della pubblicazione di documenti estratti da un fascicolo di un procedimento penale costituisce violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nella misura in cui il procedimento riguarda un personaggio pubblico e vi sia un rilevante interesse pubblico a conoscere

della vicenda giudiziaria (cosa sicuramente riscontrabile anche nel processo relativo al sequestro di Abu Omar).

³⁹ Il Parlamento europeo ha adottato in data 18 gennaio 1994 la Risoluzione sulla segretezza delle fonti d'informazione dei giornalisti, mentre si segnala la Raccomandazione n. 7 adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa in data 8 marzo 2000, indirizzata agli Stati membri, al fine di determinare una base minima di norme europee comuni concernenti il diritto dei giornalisti di non rivelare le proprie fonti di informazione. Entrambi gli atti sono stati citati in A. CISTERNA, *Guida al diritto*, LXIII, 2007, 63 e 64. Con riferimento alla Raccomandazione *Ricerca da circoscrivere a singoli oggetti per evitare « irragionevoli intrusioni »*, Cfr., anche, *Dir. pen. proc.*, 2000, 522.

Nel primo caso la Corte di Strasburgo, con sentenza del 27 marzo 1996, ha stabilito che il diritto alla protezione delle fonti giornalistiche deve considerarsi logico e conseguente corollario del diritto di ricercare le notizie, condannando il Regno Unito per la mancata tutela di tale diritto. Ciò sulla base del fatto che la mancanza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti per il giornalista, con la conseguente compressione delle opportunità di assumere e pubblicare le notizie, a discapito dell'interesse generale ad essere informati.

Nel secondo caso citato, del 25 febbraio 2003, la Corte, nel riconoscere l'avvenuta violazione degli articoli 8 e 10 della Convenzione, ha condannato il Granducato del Lussemburgo al risarcimento, stabilendo che la perquisizione posta in essere dall'Autorità Giudiziaria nel domicilio del giornalista costituiva una violazione ancor più grave della intimazione a divulgare l'identità della fonte (situazione venuta in rilievo nel caso Goodwin). Infatti, si legge: « *gli inquirenti che, muniti di un mandato di perquisizione, sorprendono un giornalista nel suo luogo di lavoro, detengono poteri d'indagine estremamente ampi poiché, per definizione, possono accedere a tutta la documentazione in possesso del giornalista* ».

Anche in ambito comunitario si è posto quindi il problema di comporre il conflitto tra interessi confliggenti: da un lato la protezione delle fonti; dall'altro la prevenzione e la repressione dei reati. La Corte europea dei diritti dell'Uomo è così giunta ad affermare che, nel caso di specie, per molti versi analogo a quelli sottoposti all'attenzione della Corte di Cassazione, l'equilibrio degli interessi in oggetto non sia stato affatto salvaguardato.

Quanto affermato dalla Corte di Strasburgo assume rilievo del tutto peculiare, alla luce dei principi fissati a livello comunitario in tema di prevalenza del diritto comunitario su quello nazionale, e a livello nazionale, dalla stessa Corte Costituzionale. A tal proposito deve citarsi una recentissima pronuncia: « *con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e (...) la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi*⁴⁰ ». Pertanto, salvo introdurre un contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento, le decisioni « sovranazionali » relative alla tutela del giornalista ed al segreto professionale devono trovare una tutela diretta anche nell'ordinamento interno.

Da ultimo, va affrontata la questione del rapporto tra segreto giornalistico e *privacy*. Al riguardo, la questione della prevalenza della tutela del primo o del secondo aspetto va risolta alla luce di alcuni recenti provvedimenti⁴¹ con cui il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato in favore del segreto giornalistico, applicando l'art. 138 del Codice sulla protezione dei dati personali che, in caso di richiesta avanzata da parte del soggetto interessato a conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, consente al giornalista di tutelare la fonte della notizia⁴².

⁴⁰ Corte Cost., 25 febbraio 2008, n. 39.

⁴¹ Tra i più recenti: provvedimento del 1 giugno 2005; provvedimento del 21 giugno 2007.

⁴² V. FALCONE, *Segreto giornalistico ed esigenze processuali*, in <http://www.altalex.com/index.php?idnot=39939>, sottolineata come il tema sia stato richiamato an-

7. CONCLUSIONI SULLA TUTELA DEL SEGRETO GIORNALISTICO.

Dalla lettura delle sentenze in commento, emerge l'intento della Corte di Cassazione di proteggere e tutelare la professione giornalistica da intrusioni investigative arbitrarie, capaci di ledere il diritto al segreto senza il contrappeso del rispetto di una procedura idonea ad assicurare il corretto bilanciamento degli interessi contrapposti.

Invero, i giudici non si sono spinti sino all'estremo di riconoscere l'illegittimità del sequestro che non sia preceduto dalla richiesta di esibizione *ex art. 256 comma 1 c.p.p.*, come, invece, il sistema codicistico potrebbe far supporre doveroso; tuttavia, hanno d'altro canto sottolineato la particolare cautela che gli organi investigativi debbono osservare nell'incidere su interessi « costituzionalmente sensibili ».

Così statuendo, la Suprema Corte ha preferito assumere una linea più elastica, priva di nette preclusioni ma, comunque, aperta ad un penetrante controllo *ex post* — e non *ex ante*, come avverrebbe col rigoroso rispetto dell'art. 256 c.p.p. — degli atti istruttori operati dall'Autorità giudiziaria; si può tuttavia dubitare della fondatezza in punto di diritto di tale soluzione, anche in considerazione degli apporti provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, come visto, si è pronunciata in maniera piuttosto decisa per la tutela del segreto giornalistico: una posizione che, probabilmente, potrebbe, alla lunga, influenzare le scelte interpretative della Corte di Cassazione italiana, verso una maggiore valorizzazione dell'art. 256 c.p.p. e, dunque, una più intensa protezione del segreto professionale del giornalista.

LAURA BACCHINI